

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 21 maggio 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 13/2022

IL “DECRETO PNRR” E IL “DECRETO ENERGIA”

DECRETO PNRR

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. n. 36/2022 (“Decreto PNRR”), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

Il decreto è entrato in vigore l’1.5.2022 e dovrà essere convertito in legge entro il 30.6.2022.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON POS (art. 18, comma 1)

Il “Decreto PNRR” anticipa al prossimo 30 giugno 2022 la decorrenza delle disposizioni che prevedono l’applicazione della sanzione di 30 euro (aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo).

2. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 18, commi 2 e 3)

Il “Decreto PNRR”, modificando l’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per:

- i contribuenti in regime forfettario;
- i contribuenti in regime di vantaggio;
- le associazioni sportive dilettantistiche.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà **dal prossimo 1° luglio 2022** per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche ed enti in regime fiscale ex legge 398/1991 che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti. In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Forfettari/minimi “sottosoglia”

In considerazione dell'introduzione graduale dell'obbligo, i forfettari/minimi “sottosoglia” (che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 25.000 euro) potranno comunque continuare ad emettere fattura cartacea con piena valenza fiscale e i clienti si troveranno nella difficoltà di sapere quando sia ancora corretto continuare a registrare il documento cartaceo.

A questo fine potrebbe essere utile richiedere al forfettario, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25mila euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell'anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022. In alternativa si ritiene possibile fare affidamento sulla causa di esonero indicata in fattura: il forfettario dovrebbe infatti indicare in fattura «*contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell'anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 18 del Dl 36/2022*» ovvero riportare diciture simili.

Numerazione

Il passaggio al formato elettronico, non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né l'obbligo di tenuta di registri sezionali (vedasi “Faq” dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2018).

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4, 5 analogiche, possono succedere la numero 6, 7 eccetera, elettroniche, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

Inquadramento

Per l'emissione della fattura elettronica, va configurato - in caso di operazioni con operatori italiani - il regime fiscale adottato (RF19). Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è «*N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi*».

Sarà poi opportuno procedere con l'indicazione del riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee al fine di documentare l'esonero dall'Iva e dalla eventuale applicazione della ritenuta d'acconto.

Conservazione

L'emissione di fatture in formato elettronico trascina con sé anche l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del DPR n. 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Per essi appare utile avvalersi anche della funzionalità, offerta dal servizio dell'Agenzia (sezione «Fatture e

corrispettivi») che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche, al fine di non perdere preziose informazioni utili, nel caso in cui in un futuro si dovesse avere la necessità di ripescare il documento informatico.

Note di variazione

Anche le eventuali note di variazione che si rendessero necessarie dal 1° luglio 2022 dovranno essere emesse in formato elettronico. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella “Faq” n. 20/2018, dovrebbe inoltre essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione fatturata in precedenza (fino al 30 giugno analogicamente).

Restano poi invariati i termini per l’emissione dell’e-fattura che potrà essere immediata o differita secondo le regole note per la totalità degli operatori.

* * * * *

DECRETO ENERGIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022, di conversione con modifiche del D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (ART. 6, COMMA 3-BIS)

In sede di conversione del “Decreto Energia”, per sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita dal 30 aprile al 31 luglio 2022 la sospensione dei versamenti di:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d’imposta, dovute per il periodo dall’1.1.2022 al 31.7.2022;
- contributi previdenziali/assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dall’1.1.2022 al 31.7.2022;
- IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 31.7.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31.8.2022, o in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (art. 29)

In sede di conversione del “Decreto Energia” è stato differito dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva nonché per la redazione e il giuramento della perizia di stima

(cfr. circolare di Studio n. 9/2022 § 3).

L'imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente in unica soluzione entro il 15.11.2022 o in 3 rate annuali di pari importo.

3. CESSIONE DEL CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE (art. 29-bis)

Come noto, in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo "generico" (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l'opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un'ulteriore cessione soltanto a favore di banche o intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario, finanziario, assicurativo (cfr. circolare di Studio n. 9/2022 § 2).

Ora il legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 121 del D.L. n. 34/20201, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che *"alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione"*.

4. COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA (art. 29-ter)

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito/sconto in fattura al posto dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, o – in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate – entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il D.L. n. 4/2022, cosiddetto "Decreto Sostegni-ter", ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29 aprile 2022.

Ora l'art. 29-ter del "Decreto Energia" interviene disponendo che, per il 2022, esclusivamente per:

- i soggetti IRES;
- i titolari di partita IVA

tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, la "Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito" relativa a spese sostenute nel 2021 può essere inviata entro il 15.10.2022.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

